

BOZZE DI STAMPA

6 agosto 2018

N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (741)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.14

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI

Al comma 1, lettera a), il capoverso «1» è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare negli accordi collettivi nazionali le condizioni cui subordinare l'apposizione del termine di durata».

Conseguentemente,

- a) al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «1-bis»;*
- b) al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4», sopprimere il secondo periodo;*
- e) al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso «01».*

1.93

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma.

Art. 1-bis

1-bis.0.13

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera a) e a far data dal 1 gennaio 2019, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate"».

Art. 2

2.4

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI

Sostituire il comma 02 con il seguente:

«2. All'articolo 31, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore" aggiungere le parole: ", in ogni caso senza eccedere il 15 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di riferimento."».

Conseguentemente,

- a) *sopprimere il comma 1;*
- b) *sopprimere il comma 1-ter.*

Art. 2-bis

2-bis.0.3

PATRIARCA, MARCUCCI, LAUS, NANNICINI, PARENTE, NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Istituzione del salario orario minimo legale)

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, a beneficio dei lavoratori la cui retribuzione sia inferiore a quella prevista dai contratti collettivi applicabili, stipulati dalle medesime organizzazioni, è istituito, in via sperimentale, il salario minimo legale quale

retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato .

2. I contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 possono in ogni caso stabilire retribuzioni orarie minime diverse da quelle definite mediante l'applicazione del salario orario minimo legale.

3. Al fine di determinare l'importo del salario minimo legale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per il salario minimo legale. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed è inoltre composta dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, dal Presidente dell'INPS, da sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da quattro professori universitari nelle materie di riferimento o esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i Presidenti dei suddetti enti possono delegare propri rappresentanti. La Commissione, oltre alla determinazione e all'aggiornamento periodico dell'importo del salario minimo legale, esprime indicazioni sul livello dei salari nel mercato del lavoro italiano e formula orientamenti, proposte e indirizzi per la promozione di politiche salariali coerenti con le esigenze di tutela della dignità dei lavoratori e di promozione e sostegno delle iniziative economiche. La Commissione è rinnovata con cadenza triennale.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede annualmente, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, ad aggiornare l'importo del salario minimo legale sulla base delle indicazioni della Commissione di cui al comma 3.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro stipulati o rinnovati successivamente alla data della sua entrata in vigore».

Art. 3

3.12

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è inserito il seguente:

"Art. 21-bis.

(Buonuscita compensatoria)

1. In caso di mancata offerta di un contratto a tempo indeterminato, entro trenta giorni dalla scadenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un'indennità denominata «buonuscita compensatoria», non assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio, come determinata ai sensi del comma 2. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita è assimilata al trattamento di fine rapporto.

2. Al computo dell'anzianità di servizio ai fini della determinazione della buonuscita compensatoria concorrono tutti i periodi effettivi di lavoro a tempo determinato svolti in favore dello stesso datore, anche in somministrazione, in regime di lavoro intermittente ovvero nell'ambito di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di qualunque mansione e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro."».

3.0.3

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, TARICCO, NENCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

(Disposizioni per la riduzione del cuneo fiscale sull'occupazione)

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, per tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una quota pari a un punto percentuale per l'anno 2019, a due punti percentuali per l'anno 2020, a tre punti percentuali per l'anno 2021 e a quattro punti percentuali a decorrere dall'anno 2022 dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la parte a carico del lavoratore, è posta a carico della fiscalità generale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.400 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.800 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

3.0.5

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Misure di contrasto al fenomeno della falsa cooperazione)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della falsa cooperazione, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza e il rafforzamento delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente, all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-*octies* del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a quattro volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo".

2. Gli importi derivanti dalle maggiorazioni contributive versate a titolo sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono integralmente destinati al finanziamento delle spese relative all'attività di vigilanza sugli enti cooperativi e alla formazione dei revisori di società cooperative, secondo i criteri e le modalità individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo».

Art. 3-ter

3-ter.0.4

PATRIARCA, MARCUCCI, PARENTE, NANNICINI, LAUS, NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-quater.

(Istituzione dell'Autorità garante delle competenze acquisite in situazioni di apprendimento e di lavoro)

1. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto di ogni persona al riconoscimento, alla portabilità e all'associazione univoca con la propria identità, delle competenze acquisite in tutte le fasi della vita in situazioni di apprendimento e di lavoro, è istituita la "Autorità Garante delle Competenze acquisite in situazioni di Apprendimento e di Lavoro" (AGCAL), di seguito denominata "Autorità", con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e del Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. L'Autorità, in attuazione alla normativa europea, statale e regionale, promuove la declinazione in competenze dei titoli di studio, attestati, declaratorie contrattuali e di ogni altro atto correlato all'esercizio del diritto indicato nell'articolo 1, comma 1, e rilasciato dai soggetti competenti. L'autorità, con propri regolamenti, definisce le linee guida per la declinazione delle competenze, le modalità di verifica e le eventuali sanzioni in caso di inosservanza.

4. L'Autorità promuove la disponibilità di un "Sistema informativo per competenze", attraverso il concorso di informazioni provenienti da una pluralità di fonti, nel quale siano garantite la tracciabilità e visibilità delle competenze apprese in qualsiasi situazione di apprendimento, di esperienza lavorativa e non lavorativa, nei percorsi di studio, di ricerca e di mobilità nel lavoro. L'autorità attraverso propri regolamenti stabilisce il soggetto che gestisce il "Sistema informativo per competenze", gli *standard* comuni, le modalità di accesso, le modalità di verifica e controllo, recependo le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2016, e promuovendo l'ap-

plicazione di soluzioni basate sull'evoluzione delle tecnologie digitali, quali i (*Learning*) *Digital Badges*, nonché la realizzazione di un'apposita Piattaforma per lo scambio di informazioni fra persone, operatori autorizzati, operatori accreditati, servizi per l'impiego, imprese, al fine di realizzare il sistema informativo per competenze.

5. L'Autorità promuove il fascicolo elettronico come la base di dati per il "Sistema informativo per competenze". L'Autorità, per assicurare che i requisiti del fascicolo elettronico di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 corrispondano all'esigenza della persona di raccogliere tutte le evidenze, le certificazioni, le attestazioni utili allo sviluppo del proprio profilo di competenze nelle diverse fasi di transizione nella vita lavorativa, provvede all'aggiornamento continuo dei requisiti del fascicolo.

6. L'Autorità, con propri regolamenti, elabora indirizzi e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, di semplificazione delle procedure e degli standard per realizzare l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di realizzare l'obiettivo dell'effettiva disponibilità del diritto di cui all'articolo 3-*quater*, comma 1, nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europee sulla tutela dei dati personali, favorendo l'utilizzo di soluzioni basate sull'evoluzione delle tecnologie digitali.

7. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari al 0,1 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, a gestire servizi finalizzati alla ricerca di lavoro o che sono autorizzati a realizzare servizi che promuovono l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, o comunque accreditati nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, così come definito nel decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

3-ter.0.5

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3-ter. - (*Integrazione e accessibilità dei dati relativi alle carriere formative e professionali. Piattaforma telematica unificata delle banche dati pubbliche*) - 1. Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione indipendente degli effetti occupazionali e finanziari delle misure di politica economica e sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una piattaforma telematica unificata delle basi di dati relative alle carriere formative e professionali individuali.

2. Attraverso la piattaforma di cui al comma 1 sono resi accessibili, in forma anonima e aggregata, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, tutti i dati amministrativi e campionari relativi ai percorsi formativi e professionali individuali, nonché alle prestazioni di assicurazione e assistenza sociali percepite a livello personale o familiare. Alla piattaforma possono accedere, a domanda, tutte le università e gli enti di ricerca pubblici e privati.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula apposite convenzioni con l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, l'Agenzia delle entrate.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della piattaforma e sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo».
